

International Litigation

febbraio 2025

Il contenuto della presente rassegna ha solo valore informativo e non costituisce un parere professionale

NEWS

Giurisprudenza nazionale

Risarcimento del danno per tardiva attuazione di direttiva europea

Cass. civ., sez. un., 14 ottobre 2024, n. 26603

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente in punto di risarcimento del danno patito dai medici iscritti a corsi di specializzazione nel corso dei quali non avevano ricevuto l'adeguata remunerazione loro riconosciuta da direttive UE.

In particolare, nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno risolto la questione, ritenuta di particolare importanza ex art. 363 c.p.c., affermando che possano pretendere il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE (congiuntamente, le 'Direttive') coloro che prima del 1991 abbiano conseguito una specializzazione non inclusa tra quelle di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE, ma in seguito dichiarata ad esse equivalente dal D.M. 31 ottobre 1991, e cioè con un atto normativo di diritto interno.

Secondo la Corte di Cassazione, l'aver conseguito una specializzazione in una materia non inclusa negli artt. 5 o 7 della Direttiva 75/363 non esclude il diritto al risarcimento del danno *tour court*, trattandosi invece di circostanza che fa gravare sull'attore l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa (alla stregua di qualsiasi domanda risarcitoria).



La Corte ha poi ricordato che scopo delle Direttive è quello di garantire la libera circolazione delle persone e il libero esercizio dell'attività medica all'interno dei confini dell'Unione Europea, consentendo il reciproco riconoscimento dei diplomi di laurea e di medico specialista; sicché l'art. 8 della Direttiva 75/363 accorda agli Stati membri la facoltà di esigere dai cittadini degli altri Stati membri che richiedono il riconoscimento del diploma conseguito in materia non previste da detta Direttiva, di soddisfare le condizioni di formazione che lo Stato membro prescrive a tali fine nella legislazione nazionale. È dunque da escludersi che l'art. 8 abbia imposto all'Italia l'obbligo di prevedere l'equipollenza di una specializzazione; tuttavia, occorre stabilire se l'introduzione del D.M. 31 ottobre 1991 abbia inciso sulla posizione degli iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'emanazione di detto decreto.

A tal riguardo, il Giudice di legittimità ha sostenuto che, mentre in un primo momento il Legislatore aveva dato parziale attuazione alle Direttive introducendo l'obbligo del tempo pieno (cfr. art. 1, D. Lgs. 257/1991) per i medici ammessi a scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della CEE e comuni a due o più Stati membri, il Ministero della Sanità, delegato a formare l'elenco delle specializzazioni, vi provvede con il D.M. 31 ottobre 1991. Quest'ultimo non è norma retroattiva, in assenza di disposizioni intertemporali. Invero, la Direttiva 75/362 ha stabilito le specializzazioni da ritenersi comuni a tutti gli Stati membri o almeno a due Stati membri, ma non ha invece imposto di stabilire l'equipollenza per altre specializzazioni non elencate nella direttiva; quest'ultima, infatti, era una facoltà lasciata ai singoli Stati. Ne discende allora che non è possibile invocare il decreto ministeriale ora per allora, al fine di pretendere dallo Stato di essere risarciti per non essere stati remunerati nel corso di una specializzazione che lo Stato non aveva alcun obbligo di remunerare.

All'esito di tale percorso argomentativo, la Sezione Unite della Corte di Cassazione hanno pronunciato il principio di diritto per cui "non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni, coloro i quali abbiano prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l'equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate 'conformi alle norme delle Comunità Economiche Europee' dal D.M. 31 ottobre 1991".

Giurisprudenza e prassi internazionale

Capacità distintiva dei marchi UE

Tribunale dell'UE, 13 novembre 2024, T-426/23, Chiquita Brands

L'ovale blu e giallo della società statunitense *Chiquita Brands* – utilizzato nella commercializzazione di frutta fresca (specialmente di banane) – non può beneficiare della protezione garantita dal marchio dell'Unione Europea. Questa la conclusione raggiunta dal Tribunale dell'UE con recente sentenza del 13 novembre 2024.

Nello specifico, il Tribunale dell'UE, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla *Chiquita Brands*, ha confermato il provvedimento reso dall'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con il quale era stata sancita la nullità della registrazione del marchio figurativo UE di *Chiquita*.

Ribadendo quanto stabilito dall'EUIPO, il Tribunale dell'UE ha rilevato che (i) né la forma; (ii) né lo schema di colori blu e giallo del marchio gli conferiscono carattere distintivo. Infatti, la forma del marchio corrisponde a quella di un semplice ovale, senza caratteristiche facilmente e immediatamente memorizzabili. Inoltre, le etichette di forma ovale sono comunemente utilizzate nel settore della frutta fresca. Pertanto, tale forma non risulta idonea ad attirare l'attenzione del pubblico né permette a questi di identificare l'origine commerciale della frutta fresca contrassegnata dal marchio.

Per quanto concerne lo schema di colori (blu e giallo), il Tribunale dell'UE ha stabilito che si tratta di una combinazione di colori primari frequente nel commercio della frutta fresca e il suo uso nel marchio non la rende particolarmente caratteristica o significativa.

Pertanto, ha concluso il Tribunale, la *Chiquita Brands* non è riuscita a dimostrare che il suo marchio, così come è stato registrato, avesse acquisito in tutto il territorio dell'Unione un carattere distintivo in seguito all'uso che gli avrebbe consentito di identificare l'origine commerciale dei prodotti in parola e, di conseguenza, non sussistono i requisiti affinché questo benefici della tutela apportata dalla qualifica di marchio dell'UE.

Giudice competente in relazione a contratto di fornitura di software

CGUE, 28 novembre 2024, C-526/23, VariusSystems

Con una recente sentenza del 28 novembre 2024, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha chiarito l'interpretazione dell'art. 7 n. 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) nel contesto di contratti relativi alla fornitura online di un *software* (1). Con una decisione che avrà un impatto significativo sui contratti per servizi digitali e attività da remoto, la Corte ha confermato quanto indicato dall'AG nelle sue Conclusioni rilevando che il foro in materia di obbligazioni contrattuali di cui all'art. 7 n. 1 Reg. Bruxelles I-bis deve essere interpretato nel senso che il luogo in cui avviene la fornitura online di un software è il luogo in cui il cliente utilizza lo stesso.

La controversia da cui prende le mosse il giudizio in esame verteva sul pagamento di un *software* sviluppato su misura in Austria dalla *VariusSystems* (società di diritto austriaco) per il cliente tedesco G.R. e destinato ad essere utilizzato in Germania. A seguito di una controversia relativa al pagamento delle prestazioni contrattuali rese da *VariusSystems*, il giudice austriaco sottoponeva alla CGUE la questione pregiudiziale con cui chiedeva dove fosse situato il luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio ai fini della giurisdizione in relazione ad una simile prestazione contrattuale.

(1) Della fattispecie avevamo già parlato in occasione della pubblicazione delle Conclusioni dell'Avvocato Generale ('AG') De La Tours: v. Studio Legale Padovan, *International Litigation*, n. 4, pag. 5.

La CGUE ha innanzitutto stabilito che l'obbligazione contrattuale che caratterizza il contratto in esame è un'obbligazione di servizi in cui, come stabilito dal secondo trattino dell'art. 7 n. 1 lett. b), il luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio corrisponde al luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. In secondo luogo, la Corte ha chiarito che nel caso in esame il luogo in cui i servizi sono stati prestati è situato dove il cliente accede e utilizza il *software*, *i.e.*, in Germania.

La Corte ha quindi distinto tra gli atti creativi (ad es. la programmazione) da un lato, e la fornitura del servizio funzionale al cliente dall'altro, attribuendo rilevanza solamente alla seconda attività ai fini della determinazione del giudice competente.

La pronuncia costituisce un precedente significativo per le controversie transfrontaliere riguardanti la fornitura di servizi digitali. In particolare, preme sottolineare – in fattispecie transfrontaliere potenzialmente complesse come quella in esame – l'utilità di redigere clausole di scelta del foro o, quantomeno, di prevedere termini contrattuali espliciti in relazione al luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali. L'introduzione nel contratto di simili clausole può contribuire significativamente a ridurre i costi e i tempi relativi alla futura determinazione del giudice competente in caso di eventuali contenziosi che dovessero insorgere *inter partes*.

Corporate accountability e climate change litigation

Corte d'Appello dell'Aja, 12 novembre 2024, Royal Dutch Shell

Con un'attesa pronuncia, la Corte d'Appello dell'Aja si è pronunciata in materia di obblighi delle società di ridurre le proprie obbligazioni climalteranti. In particolare, il Giudice olandese, riformando la decisione del giudice di prime cure, ha stabilito di non applicare alcun obbligo di riduzione delle percentuali delle emissioni di gas serra alla società appellante, la società petrolifera *Royal Dutch Shell* ('Shell').

Nel primo grado di giudizio, la Shell, convenuta in giudizio da una ONG operante nel settore ambientale, era stata condannata a ridurre delle 45% le proprie emissioni (percentuale calcolata sulle emissioni di Shell al momento della proposizione della domanda giudiziale).

In sede di impugnazione, la Corte d'Appello ha parzialmente (ma rilevantemente) riformato la sentenza emessa in primo grado. Infatti, pur riaffermando che la tutela contro gli effetti dei cambiamenti climatici rientra nell'ambito operativo dei diritti umani (in particolare, tale tutela è stata ricondotta al rispetto della vita privata e personale di cui all'art. 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, c.d. CEDU) e che sulle imprese grava un *social standard of care*, questa ha concluso che:

- tale standard non prevede un obbligo assoluto di riduzione delle emissioni in capo a singole persone giuridiche (come ad esempio Shell);
- non è stata raggiunta la prova che le condotte di Shell siano state in concreto insufficienti e tali da determinare una violazione di obblighi di legge.

La pronuncia resa dalla Corte d'Appello dell'Aja segna un rilevante cambio di approccio nella giurisprudenza dei Paesi Bassi in relazione all'ambito del controllo giudiziario circa la coerenza dei piani industriali delle società rispetto alle esigenze di mitigazione del cambiamento climatico. Infatti, pare arrestarsi (resta da capire se temporaneamente o definitivamente), l'indirizzo giurisprudenziale olandese a imporre la riduzione percentuale delle emissioni climalteranti avviato con la sentenza *Urgenda* del marzo 2020 e proseguito poi con la pronuncia resa nel caso Shell dal giudice di prime cure.

Giurisprudenza e prassi arbitrale

Impugnazione tardiva di un lodo arbitrale

Eronat v CPNC International (Chad) Ltd & Anor

Il 18 ottobre 2024, la *High Court* del Regno Unito (la 'Corte') ha emesso la sentenza nel caso *Eronat v CPNC International (Chad) Ltd & Anor* ([2024] EWHC 2880 (Comm)) pronunciandosi sulla decorrenza dei termini per l'impugnazione di un lodo arbitrale e sulle conseguenze di un'impugnazione tardiva.

Il caso riguardava un ricorso promosso ai sensi dell'art. 69 del *Arbitration Act 1996* volto ad impugnare un lodo parziale emesso l'11 aprile 2024 da un tribunale arbitrale costituito secondo le regole della *London Court of International Arbitration* (LCIA). Il lodo, derivante da una controversia contrattuale su una *Deed of Indemnity* del 2003, obbligava l'attore a risarcire somme significative pagate dai convenuti, *CPNC International* e *Cliveden Petroleum*, a terze parti.

La Corte ha però stabilito che l'impugnazione era stata proposta tardivamente, poiché la clausola contrattuale prevedeva un termine di 30 giorni dalla data del lodo per impugnare lo stesso. La *High Court* ha confermato che il termine decorreva dalla data del lodo (11 aprile) e non dalla sua notifica (16 aprile). A tanto, il giudicante ha aggiunto che la clausola compromissoria impediva agli attori di estendere i termini o presentare ricorsi diversi da quelli esplicitamente previsti. La Corte ha, quindi, ritenuto questa rinuncia valida e vincolante.

Pertanto, la Corte ha accolto la richiesta di convenuti di esecuzione del lodo ai sensi dell'art. 66 dell'*Arbitration Act*.

La sentenza rafforza il valore vincolante delle clausole contrattuali in materia di arbitrato e la necessità di rispettare rigorosamente i termini procedurali. La pronuncia esaminata sottolinea inoltre l'importanza di una redazione chiara delle clausole contrattuali per evitare contenziosi futuri.

Diritto alla riservatezza e arbitrato internazionale

Court of Appeal di Singapore, Karan Chandur Tilani v Maarten Hein Bernard Koedijk & Gevali Pte Ltd

Il 30 ottobre 2024, la *Court of Appeal di Singapore* (la 'Corte') ha emesso un'interessante pronuncia relativa al tema della riservatezza nei procedimenti arbitrali, privilegiando le esigenze di pubblicità delle informazioni divulgate nel corso del procedimento arbitrale rispetto a quelle della tutela della riservatezza. Con la pronuncia in esame, la Corte ha infatti respinto l'istanza volta a mantenere riservati i documenti condivisi nel corso di un procedimento.

Nel giungere a tale conclusione, la Corte ha sottolineato che la condotta dell'istante – che aveva allegato il lodo arbitrale a un *affidavit* presentato in procedimenti giudiziari pubblici – ha trasformato il lodo da documento privato a documento accessibile pubblicamente. Da tanto, includendo il lodo i fatti salienti, le prove, le conclusioni e l'esito dell'arbitrato, la *Court of Appeal* ha constatato che la riservatezza era ormai compromessa.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che il principio di trasparenza nell'amministrazione della giustizia prevale sul diritto alla riservatezza, che non è assoluto, specialmente quando le informazioni sono già entrate nel dominio pubblico.

La pronuncia esaminata è fondata sul seguente assunto: una volta che la riservatezza dell'arbitrato è persa, è irrecuperabile. Le parti devono agire con estrema prudenza nei procedimenti giudiziari relativi agli arbitrati, poiché rivelazioni improprie possono compromettere definitivamente la *privacy*.

APPROFONDIMENTI

L'arbitrato internazionale e l'intelligenza artificiale

L'introduzione dell'intelligenza artificiale (IA) sta profondamente incidendo sul settore giuridico, anche nell'ambito degli arbitrati internazionali. L'approfondimento in esame si concentra sull'influenza, sui benefici e i sui rischi che derivano e deriveranno dell'utilizzo di questa nuova tecnologia nell'arbitrato internazionale

1. Opportunità offerte dall'intelligenza artificiale nell'arbitrato internazionale

L'integrazione dell'IA nell'arbitrato internazionale offre una serie di vantaggi significativi che possono migliorare l'efficienza del procedimento. In primo luogo, l'IA sta semplificando molte delle attività che prima richiedevano un ampio intervento umano, come la selezione degli arbitri, la revisione dei documenti e la gestione delle udienze virtuali. Strumenti basati sull'IA, come quelli che analizzano grandi volumi di dati, sono utilizzati per identificare pattern giuridici, precedenti rilevanti e tendenze decisionali che possono aiutare gli avvocati e gli arbitri a prendere decisioni più informate.

Nel contesto dell'arbitrato internazionale, tuttavia, la presenza di elementi transfrontalieri (e di "collegamenti" con una pluralità di ordinamenti giuridici) rende inefficace l'adozione di una disciplina uniforme regolante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale attraverso l'adozione di singole discipline nazionali. Pare pertanto più utile sviluppare linee guida (da parte degli stessi enti che amministrano i principali arbitrati internazionali commerciali) volte ad armonizzare l'utilizzo dell'IA mediante meccanismi che esulano dalla normativa statale. Questo approccio potrebbe ridurre le incertezze derivanti dalle differenze legali tra i sistemi giuridici di paesi diversi, favorendo un processo di arbitrato più uniforme e prevedibile. In questo senso, si segnala che la *Silicon Valley Arbitration & Mediation Center* (SVAMC) ha sviluppato delle linee guida volte a favorire un uso standardizzato dell'IA nell'arbitrato, cercando di armonizzare le normative a livello internazionale.

Inoltre, l'IA ha il potenziale di ottimizzare il processo di redazione delle decisioni e dei lodi arbitrali. Strumenti di IA, come i modelli di linguaggio generativo, possono assistere gli arbitri nella stesura dei lodi, aumentando l'efficienza e riducendo i tempi di elaborazione. Le tecnologie di traduzione automatica basate su IA possono facilitare la comunicazione tra le parti coinvolte, eliminando le barriere linguistiche che spesso complicano le procedure di arbitrato internazionale. Anche in tale ambito pare però opportuno giungere alla "codificazione" di strumenti di *soft law* uniformi atti a garantire la prevedibilità circa le applicazioni dell'IA in un simile contesto.

2. Sfide e rischi legati all'uso dell'intelligenza artificiale nell'arbitrato

Nonostante i numerosi vantaggi, l'introduzione dell'IA nell'arbitrato internazionale solleva anche una serie di preoccupazioni e sfide, che necessitano di attenta considerazione. Uno dei rischi principali è quello di trattamento discriminatorio realizzato dagli strumenti di intelligenza artificiale. Poiché l'IA si basa su dati storici per fare previsioni, c'è il rischio che questi dati possano essere fondati su illegittime differenze di trattamento legate a fattori culturali o sociali che influenzano il processo decisionale; o ancora, è possibile che i dati su cui si fonda il funzionamento di una determinata tecnologia di IA non siano adeguati al contesto in cui si sviluppa il procedimento arbitrale. Ad esempio, se i dati su cui l'algoritmo di funzionamento dell'IA è calibrato sono rappresentativi solamente dei sistemi giuridici "occidentali", il funzionamento dell'IA potrebbe risultare problematico nel contesto di un procedimento arbitrale le cui fattispecie risultano spazialmente localizzate in un altro contesto giuridico-culturale. Inoltre, l'uso di strumenti pubblicamente disponibili, come i *chatbot* generativi, può sollevare preoccupazioni per la confidenzialità: ad esempio, dati inseriti in tali strumenti potrebbero essere registrati e archiviati, mettendo a rischio informazioni sensibili relative ai procedimenti arbitrali. Potrebbero, dunque, essere minate esigenze di tutela della riservatezza che, pur nei limiti di cui si è dato conto *supra*, dovrebbero trovare nel corso di un procedimento arbitrale una tutela generalmente più marcata rispetto a quanto avviene in un procedimento innanzi ai giudici ordinari.

Un altro rischio associato all'IA è quello delle "*hallucinations*", *i.e.*, errori in cui l'IA produce risposte errate che sembrano plausibili, ma che non sono basate su dati reali. Ad esempio, una decisione arbitrale redatta da un modello di IA potrebbe fare riferimento a giurisprudenza inesistente o a informazioni inaccurate, che potrebbero influenzare negativamente (se non addirittura rendere del tutto irragionevole) la decisione finale. Per mitigare questo rischio, è fondamentale che gli avvocati e gli arbitri verifichino attentamente qualsiasi contenuto generato dall'IA e supervisionino l'intero processo redazionale prima di utilizzarlo nei procedimenti arbitrali.

3. Regolamentazione e linee guida per l'uso dell'IA nell'arbitrato internazionale

A fronte di queste sfide, sono state introdotte linee guida per gestire l'uso dell'IA in modo etico e responsabile. La SVAMC, nel 2024, ha pubblicato le già menzionate "Linee Guida sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nell'Arbitrato", che mirano a garantire l'uso equo e sicuro dell'IA nei procedimenti arbitrali.

Tra i punti salienti di queste linee guida c'è la necessità di salvaguardare la riservatezza. Le linee guida stabiliscono che le parti coinvolte in un arbitrato devono assicurarsi che gli strumenti di IA utilizzati rispettino rigorosamente le normative sulla confidenzialità, proteggendo i dati sensibili. È anche importante che, quando vengono utilizzati strumenti di IA, venga effettuata una divulgazione adeguata dell'uso di tali strumenti, per garantire trasparenza, anche se non è previsto un obbligo generale di divulgazione.

Un altro principio fondamentale riguarda la responsabilità degli arbitri. Le linee guida chiariscono che gli arbitri non devono delegare la loro funzione decisionale all'IA. L'IA può supportare il processo, ma la decisione finale deve essere sempre presa dall'arbitro umano, che mantiene la responsabilità e l'integrità del procedimento. Questo è un aspetto cruciale, poiché l'IA, pur essendo utile per l'analisi dei dati e la gestione dei procedimenti, non può sostituire il giudizio umano che è essenziale per la giustizia.

4. Prospettive future e considerazioni etiche nell'uso dell'IA nell'arbitrato

L'uso dell'IA nell'arbitrato internazionale sembra destinato a crescere, e con esso la necessità di un quadro normativo chiaro.

Sebbene le tecnologie dell'IA possano ridurre i costi e migliorare l'efficienza, il loro utilizzo deve essere gestito con attenzione per evitare che i rischi superino i benefici. L'adozione di strumenti di IA dovrebbe essere accompagnata da politiche rigorose in materia di *privacy*, protezione dei dati e responsabilità etica. Gli arbitri e le parti coinvolte devono essere consapevoli dei limiti dell'IA, riconoscendo che, sebbene l'IA possa aiutare a ridurre i tempi di revisione e facilitare la gestione dei casi, non può sostituire competenza e la capacità di discernimento che caratterizzano i giudici umani.

Inoltre, la regolamentazione dell'IA nel contesto arbitrale dovrebbe essere un processo continuo, con aggiornamenti regolari alle linee guida e alle normative per riflettere i rapidi progressi tecnologici. Le istituzioni arbitrali dovranno continuare a sviluppare e implementare linee guida che garantiscano che l'uso dell'IA non comprometta i principi fondamentali dell'arbitrato, come l'imparzialità, la riservatezza e il rispetto del diritto di difesa. L'adozione dell'IA nell'arbitrato internazionale è un passo avanti, ma solo se accompagnato da una gestione etica e regolamentata, potrà raggiungere il suo pieno potenziale senza minare la fiducia nel sistema.

In un mondo sempre più interconnesso e tecnologicamente avanzato, l'intelligenza artificiale può essere la chiave per un arbitrato internazionale più efficiente e accessibile, ma solo se guidata da principi etici e regolamenti chiari che preservano l'integrità e la giustizia del processo.

Contenzioso climatico: aspetti internazionale-privatistici

Il contenzioso climatico, in forte crescita a livello globale, pone nuove sfide per il diritto internazionale privato, in particolare per quanto riguarda la determinazione della competenza giurisdizionale e della legge applicabile.

1. Introduzione

Il contenzioso climatico di fronte alle corti nazionali rappresenta un fenomeno assai innovativo e di crescente rilevanza globale, caratterizzato dagli strumenti giuridici e processuali per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, tradizionalmente appannaggio della sfera politica. Questo tipo di contenzioso si configura spesso come strategico, mirando non solo alla risoluzione di conflitti specifici, ma anche a promuovere un cambiamento sistemico nelle politiche aziendali e governative nel contesto della c.d. *corporate accountability*. Tra le azioni più comuni intentate contro grandi imprese vanno particolarmente segnalate quelle di natura

extracontrattuale per danni derivanti da significative emissioni di gas serra.

La natura stessa del cambiamento climatico, che trascende i confini nazionali, conferisce al contenzioso climatico un carattere strutturalmente transfrontaliero. Ciò è particolarmente evidente nei casi in cui i danni, pur verificandosi in un dato luogo, derivano da attività condotte altrove, come nel caso emblematico *Luciano Lliuya c. RWE*, nel quale un agricoltore peruviano ha citato in giudizio una società tedesca per i danni causati alla propria abitazione in Perù dallo scioglimento dei ghiacciai nella sua regione, dovuti – sulla base della ricostruzione attorea – (anche) alle emissioni di *RWE*.

Tuttavia, per qualificare una controversia come transfrontaliera non è sufficiente il mero impatto globale del fenomeno denunciato; sono richiesti elementi di estraneità oggettivi, quali la localizzazione dell'evento dannoso, il luogo del danno e il domicilio delle parti coinvolte.

Il presente contributo esamina le questioni attinenti alla determinazione del giudice competente e della legge applicabile nella *climate change litigation*.

2. Il giudice competente

All'interno dell'UE, la determinazione della competenza giurisdizionale in materia di contenzioso climatico è regolata prevalentemente dal Reg. Bruxelles I-bis (anche il 'Regolamento'). In particolare, in linea generale, (i) l'art. 4 del Regolamento stabilisce che è competente il giudice dello Stato membro in cui si trova il domicilio del convenuto e (ii) l'articolo 7 n. 2 del Regolamento attribuisce competenza giurisdizionale al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, criterio che include sia il luogo del fatto generatore sia quello del danno patito, qualora il luogo del fatto generatore e il luogo del danno siano spazialmente collocati in due Stati membri differenti (c.d. teoria dell'ubiquità). Quest'ultima doppia prospettiva, sebbene utile nell'attribuire la competenza giurisdizionale ad un giudice particolarmente prossimo alla causa, ha generato questioni interpretative in casi complessi come quelli climatici, dove il danno è spesso diffuso e multiforme.

Un esempio emblematico è rappresentato dalla già citata causa *Lliuya c. RWE*. In questo caso, il giudice tedesco ha riconosciuto la propria competenza, sottolineando il legame territoriale tra il fatto generatore – identificato nelle emissioni della società *RWE* (poste in essere in larga prevalenza in Germania) – e il foro adito ex art. 7(2) Reg. Bruxelles I-bis.

Anche il caso *Royal Dutch Shell*, deciso dal Tribunale ordinario di primo grado dell'Aja nel 2021 e poi dalla Corte d'Appello nella recente pronuncia commentata *supra*, ha affrontato il tema della competenza giurisdizionale, stabilendo che i giudici olandesi fossero competenti in quanto nei Paesi Bassi era stabilito il domicilio della Royal Shell. Infatti, ai sensi dell'art. 63 Reg. Bruxelles I-bis, il domicilio di una persona giuridica va rintracciato, alternativamente, nel luogo in cui si trova (i) la sua sede statutaria; (ii) la sua amministrazione centrale ovvero; (iii) il suo centro d'attività principale. Nel caso di specie, i giudici olandesi hanno stabilito che il centro principale di attività della Royal Shell si trovasse nei Paesi Bassi, alla luce del fatto che in tale Stato venivano prese le decisioni strategiche in materia climatica.

Anche la giurisprudenza della CGUE ha ulteriormente contribuito a delineare i criteri interpretativi applicabili in materia di competenza giurisdizionale nei contenziosi ambientali. Nella causa C 343/19, *Verein für Konsumenteninformation c. Volkswagen AG* del 9 luglio 2020, la Corte di Giustizia è stata interrogata in ordine alla determinazione della competenza giurisdizionale nell'azione extracontrattuale intentata da un'associazione di consumatori contro la compagnia tedesca *Volkswagen* per i danni cagionati dall'installazione di un *software* su veicoli da essa prodotti in grado di manipolare i dati relativi ai valori di emissione dei gas climalteranti prodotti da tali autoveicoli (il danno consisteva nella differenza tra il prezzo pagato e quello effettivo, alla luce della cognizione effettiva delle emissioni prodotte). In una tale fattispecie, la Corte ha affermato che il luogo in cui si manifesta il danno per i fini di cui all'art. 7 n. 2 Reg. Bruxelles-bis coincide con il luogo in cui il consumatore ha acquistato il prodotto (posto che nel caso di specie sussisteva un nesso diretto tra detto danno e l'attività illecita dell'azienda).

Tali assunti sono stati poi confermati nella pronuncia C-81/23, *M.A. c. FCA Italy SpA* del 22 febbraio 2024 (vertente su un'analogia fattispecie), in cui la Corte ha ulteriormente chiarito che – in caso di dissociazione spaziale tra il luogo di acquisto del veicolo e il luogo di consegna dello stesso – rileva ai fini di cui all'art. 7 n.2 Reg. Bruxelles I-bis il luogo di consegna del bene.

3. La legge applicabile

La determinazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali transfrontaliere in materia di contenzioso climatico è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 864/2007 (c.d. Roma II), in particolare dagli artt. 4 e 7. L'art. 4, che si applica in generale a tutte le obbligazioni extracontrattuali presentanti elementi di estraneità, stabilisce che sia applicabile la legge del luogo in cui si verifica il danno; l'art. 7, che invece disciplina specificamente i danni ambientali, prevede la possibilità di applicare la legge del luogo in cui si realizza il fatto generatore del danno, precisando che la scelta circa l'applicazione della legge del *locus actus* o del *locus damni* è rimessa all'attore. Questo meccanismo, pur garantendo flessibilità, pone alcune sfide nei contenziosi climatici, dove il danno è spesso il risultato di condotte transnazionali e di lunga durata.

Nel già citato caso *Lliuya c. RWE*, la legge applicabile è stata individuata nel diritto tedesco, in quanto legge determinata in applicazione del criterio del luogo del fatto generatore (le emissioni della *RWE* prodottesi in Germania).

4. Conclusioni

Il contenzioso climatico rappresenta una sfida senza precedenti per il diritto internazionale privato, costringendo giudici e legislatori a confrontarsi con questioni di competenza e applicazione normativa complesse e senza precedenti. Le interpretazioni offerte dalle Corti, sia nazionali che sovranazionali, mostrano una crescente attenzione alla necessità di adattare i criteri tradizionali ai contesti specifici dei danni climatici, caratterizzati da una portata globale e da conseguenze spesso irreversibili. L'interazione tra il Regolamento Bruxelles I-bis e il Regolamento Roma II costituisce un laboratorio cruciale per definire nuove forme di tutela giuridica, capaci di bilanciare esigenze di prossimità, prevedibilità e giustizia sostanziale.

Principi UNIDROIT sui Beni Digitali e il Diritto Privato

I Principi UNIDROIT (l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato) sono stati sviluppati per offrire orientamenti agli operatori nelle transazioni di beni digitali, frequentemente impiegati nel commercio. L'obiettivo primario è quello di ridurre l'incertezza giuridica, offrendo agli Stati gli strumenti per adottare una legislazione coerente con i principi proposti, contribuendo così a un quadro normativo globale più stabile e prevedibile.

1. Ambito di Applicazione e cogenza

I Principi UNIDROIT sui Beni Digitali (di seguito i 'Principi') sono stati adottati dal Consiglio Direttivo il 10 maggio 2023, durante la 102° sessione tenutasi a Roma. Grazie al loro carattere internazionale, i Principi offrono alle giurisdizioni la possibilità di adottare un approccio uniforme nella gestione delle questioni relative alla detenzione, al trasferimento e all'uso di beni digitali in diversi contesti. Essi si concentrano esclusivamente su questioni di diritto privato relative ai beni digitali, con un focus particolare sui diritti di proprietà. Pertanto, trattano di beni digitali quando questi sono oggetto di cessioni e acquisizioni, e quando gli interessi su tali beni devono essere tutelati nei confronti di terzi.

È importante sottolineare che, sebbene questi Principi mirino a colmare alcune lacune nelle attuali normative private e affrontino fattispecie in cui i tradizionali approcci normativi risultano spesso inadeguati, al contempo non si occupano di tutte le questioni privatistiche connesse ai beni digitali, come ad esempio quelle relative alla proprietà intellettuale e alla protezione dei consumatori. Pertanto, le leggi nazionali in queste aree non sono influenzate dai Principi UNIDROIT. In aggiunta, i Principi costituiscono atto di *soft law*, non avente carattere vincolante (ma – al più – valore interpretativo di cosa?) per i giudici e i legislatori nazionali.

2. Beni Digitali e diritto di proprietà

I Principi trattano i beni digitali come beni suscettibili di essere oggetto di diritti di proprietà. Pur affrontando vari profili proprietari, i Principi non si concentrano sulla qualificazione dei beni digitali come "proprietà", poiché tale questione è rimessa alle leggi di ciascuno Stato (in altre parole, la nozione di proprietà è delineata mediante rinvio agli ordinamenti statali e non in via autonoma). Per quanto riguarda gli aspetti proprietari trattati dai Principi, il Principio 1, che definisce Scopo e Definizioni, si occupa delle questioni di diritto privato relative ai beni digitali, come quelle riguardanti la disposizione e l'acquisizione di tali beni, nonché gli interessi su di essi che devono essere fatti valere nei confronti di terzi. Il Principio 3(1) stabilisce, in linea di principio, che i beni digitali possano essere oggetto di diritti di proprietà, definiti nel Principio 3(4). I "diritti di proprietà" sono utilizzati nei Principi in senso ampio, includendo sia gli interessi proprietari che i diritti con effetti proprietari. Questa ampia definizione è necessaria al fine di consentire ai Principi di adattarsi a tutte le possibili giurisdizioni.

In via generale, il Principio 2, fornisce una serie di definizioni chiave, quali, a titolo esemplificativo, “bene digitale” (i.e., “*electronic record which is capable of being subject to control*”(2)), “record elettronico” e “attività digitale risultante”, accompagnandole con esempi pratici che chiariscono come applicare i Principi in modo uniforme. Questi chiarimenti sono essenziali per garantire che tutti gli attori coinvolti, compresi gli Stati responsabili della redazione della normativa nazionale, possano comprendere appieno l’ambito di applicazione e i beni a cui le definizioni, e i Principi in generale, si riferiscono.

3. Profili di diritto Internazionale Privato

Per quanto concerne le questioni internazional-privatistiche, i Principi attribuiscono un ruolo significativo all’autonomia delle parti, soprattutto in considerazione della natura immateriale dei beni digitali e delle transazioni che spesso avvengono senza una sede fisica. Per garantire certezza nella determinazione della legge applicabile, il Principio 5 affronta le questioni relative al diritto internazionale privato, permettendo alle parti di stabilire liberamente la legge che regola la transazione, all’interno di un quadro normativo chiaro e prevedibile.

4. Controllo e Transazioni

Il concetto di “controllo” gioca un ruolo fondamentale nei Principi, in quanto determina i diritti relativi alle transazioni di beni digitali. Come asserito ai Principi nn. 6 e 7, il controllo è essenziale per stabilire chi possiede effettivamente un bene digitale e per determinare la validità dei trasferimenti e delle transazioni. Inoltre, i Principi disciplinano anche i trasferimenti e le transazioni garantite, definendo i diritti dei cessionari innocenti che acquisiscono beni digitali liberi da diritti di proprietà, e stabilendo la priorità di un creditore garantito che detiene il controllo su un bene digitale rispetto ad altri creditori. Questi diritti si estendono ai successivi cessionari ai sensi dei Principi 8-10 e 14-17.

Infine, i Principi affrontano il ruolo dei depositari, i.e., di soggetti che detengono beni digitali per conto di terzi. In questo contesto, i Principi 10-13 analizzano come i depositari siano coinvolti nei trasferimenti e nelle operazioni relative ai beni digitali, stabilendo norme precise sul loro ruolo e sulle responsabilità nei trasferimenti di tali beni.

5. Considerazioni conclusive

I Principi UNIDROIT sui beni digitali rappresentano un passo importante verso la creazione di un quadro normativo coerente e uniforme per le transazioni internazionali di beni digitali. Offrendo orientamenti chiari su proprietà, trasferimenti, diritto internazionale privato e il ruolo dei depositari, i Principi aiutano a ridurre l’incertezza giuridica e promuovono una maggiore prevedibilità nelle transazioni. Tuttavia, oltre alle limitazioni derivanti dal carattere non vincolante dei Principi, restano esclusi temi più complessi come la proprietà intellettuale e la protezione dei consumatori, ambiti che continuano a essere regolati dalle normative nazionali. In ogni caso, l’adozione di questi Principi può contribuire significativamente all’evoluzione della legislazione internazionale sui beni digitali.

(2) In italiano, “registrazione elettronica che può essere soggetta a controllo”.

STUDIO LEGALE
PADOVAN

Milano Foro Buonaparte 54 | T. +39 02.4814994 | info@studiopadovan.com
Roma via Sistina 23 | T. +39 06.98796392 | roma@studiopadovan.com
www.studiopadovan.com

